



COMUNE DI CRUCOLI

(Provincia di Crotone)

Pec: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it

AVVISO PUBBLICO

PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A
100.000,00 EURO.

PREMESSO

Che Il Decreto legislativo 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE";

Che in seguito all'approvazione del correttivo Appalti (D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56) e delle richieste di chiarimenti pervenute, l'ANAC in data 7 luglio 2017 ha aggiornato le Linee guida n. 1 di attuazione del D Lgs 18 aprile 2016, n. 50, adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2 del nuovo codice e recanti: *Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.*

Che il nuovo quadro normativo, ha come obiettivo principale quello di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l'art. 23, comma 1, lett. h) del nuovo codice).

Che nel quadro normativo sono stati introdotti dei nuovi elementi caratterizzanti la disciplina in esame ed in particolare:

1) Non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3, vieta, infatti, *«l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».*

2) la progettazione definitiva e quella esecutiva, devono essere affidate e svolte preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice), ed in caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza, nel caso specifico della progettazione definitiva o esecutiva, previa validazione (art. 23, comma 12, codice).

3) Divieto di subappalto della relazione geologica, che va precisato, non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;

b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista

4) Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

CONSIDERATO

Che il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Che l'istituzione dell'elenco dovrà avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;

- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Che nell'avviso le stazioni appaltanti

- a) devono indicare l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco;
- b) possono richiedere un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco.
- c) devono prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.

PRESO ATTO

Che nel nuovo quadro normativo, anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori.

Che qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.

Che nella scelta degli operatori economici da invitare, nelle linee guida Anac, è esplicito il richiamo alla grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, ed in tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità.

Che nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.

Che la scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo, codice).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Al fine di conformarsi ai principi dettati dal nuovo Quadro normativo delineatosi a seguito delle intervenute modifiche in materia di affidamento di incarichi disciplinati dagli artt. 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'Anac n. 1 delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00,

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un "Elenco di professionisti", abilitati, per l'affidamento di servizi attinenti all'Architettura, all'Ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 23 e 157 del

D.Lgs.n. 50/2016 e nel rispetto del nuovo quadro normativo sopra richiamato, da aggiornare con cadenza annuale in concomitanza con l'approvazione dell'elenco annuale e del Programma triennale delle opere pubbliche.

Il suddetto elenco sarà suddiviso in "categorie" di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 in relazione alla specifica professionalità dichiarata nella domanda di iscrizione redatta secondo il Modello 1 allegato al presente Avviso, non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma è semplicemente finalizzato alla individuazione dei soggetti, in possesso dei requisiti di legge da invitare ad una futura procedura negoziata, da espletare secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016, dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC e dal quadro normativo sopra richiamato, per l'affidamento di incarichi inerenti i servizi di Architettura e di Ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro,;

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento;

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 46 del D, Lgs 50/2016 ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura**: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; *(l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al [d.m. n. 34 del 2013](#))*
- b) le società di professionisti**: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria**: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; *(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti*

sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al [Regolamento \(CE\) n. 213/2008 del 28 nov. 2007](#)

- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);**
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura *(ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'[art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017](#))*

I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'Elenco, purché:

1. siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2. nell'ipotesi di persone fisiche;
 - a) abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici;
 - b) siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi Ordini e Collegi professionali;
3. nell'ipotesi di persone giuridiche:
 - a) siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate e, qualora società di ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 254 del DPR 207/2010;

E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'Elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in Elenco di entrambi i soggetti.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
- b) abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico;
- d) siano già iscritti all'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento temporaneo di professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria.

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente essere comunicata al Comune di Crucoli stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Professionisti interessati ad essere inseriti nell'Elenco dovranno presentare la propria candidatura tramite l'allegato Schema di domanda, (Modello 1) compilato in ogni sua parte.

Lo Schema di domanda potrà essere scaricato in via informatica dal sito internet del Comune di Crucoli o in alternativa richiesto presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata:

- a) in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, dai singoli legali rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi;
- c) in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- d) in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all'art. 46, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante della società;
- e) in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso.

Tale domanda dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000).

La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it con l'indicazione del mittente e la dicitura "Istanza per l'iscrizione all'elenco professionisti per incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro "entro e non oltre

Giorno:	MERCOLEDI	Data:	26 GIUGNO 2019	Ora:	12,00
---------	------------------	-------	-----------------------	------	--------------

Alla domanda, redatta secondo il Modello 1, dovrà essere allegata la seguente documentazione;

- a) Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato (nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente), con indicazione dei titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di conseguimento;
- b) Elenco indicativo, a scelta del professionista, delle prestazioni effettuate negli anni precedenti, che consentano al professionista stesso di dimostrare il possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e alla categoria dei lavori per i quali richiede l'inserimento nell'elenco con i relativi importi, l'Ente e/o soggetto affidatario dell'incarico ed il ruolo svolto all'interno del procedimento (Progettista – Direttore dei lavori – Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Collaudo – ecc)
- c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 redatto secondo il Modello 2 allegato al presente avviso;

Saranno escluse le candidature :

- senza curriculum, o con curriculum incompleto;
- con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A. come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo.

FORMAZIONE ELENCHI

L'istituzione dell'Elenco dei professionisti idonei avverrà con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, previo esame delle domande presentate.

L'Elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato ed integrato con cadenza annuale con apposita determina del Responsabile dell'Area, sulla base delle richieste e/o variazioni che perverranno, previa effettuazione delle verifiche dei requisiti.

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco medesimo.

Si procederà d'ufficio, con atto del Responsabile dell'Area Tecnica, debitamente motivato e previo contraddittorio con il professionista interessato, alla cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- nel caso di istanza da parte dell'interessato;
- nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
- nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni Pubbliche;
- nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico;
- nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell'iscrizione all'elenco;
- nel caso che non abbia assolto con puntualità e diligenza incarichi affidati dal Comune di Crucoli o non abbia fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico.

VERIFICHE PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Da un punto di vista operativo, in via preliminare sarà valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le **caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice: lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, idrogeologico, geotecnico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico.**

In caso di esito positivo della verifica operata dal Rup, l'amministrazione ricorre a **professionalità interne**, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.

In caso di assenza di idonee professionalità, dovrà essere utilizzata la procedura del **concorso di progettazione**, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

ISCRIZIONE OPERATORI PIATTAFORME TELEMATICHE

Considerato

che l'articolo 40 del D. Lgs 50/2016, entrato in vigore il 18.10.2018, obbliga i Comuni a far ricorso alle procedure telematiche atteso che l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici garantisce maggiormente il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 ed offre maggiori garanzie all'amministrazione procedente sulla scelta dell'operatore economico che è soggetto a controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione;

che il Comune di Crucoli non avendo una propria piattaforma telematica si avvale della piattaforma messa a disposizione per i Comuni associati dalla centrale di committenza ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L consultabile sul sito internet www.asmecomm.it e in alternativa del M.E.P.A. Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di CONSIP S.p.A messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Considerato altresì

che il Comune di Crucoli intende procedere all'affidamento di incarichi per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 attivando le procedure previste dai mercati elettronici - Ordine diretto di Acquisto (OdA), Trattativa diretta (TdA) o Richiesta di offerta (RdO).

I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco di operatori economici di cui al presente avviso **dovranno essere iscritti/abilitati al MePA e ad Asmecom** nelle categorie/sottocategoria di riferimento ed in difetto, nelle more del perfezionamento della procedura di iscrizione/abilitazione non potranno essere invitati alle procedure negoziate e/o agli affidamenti diretti attivati da questo Ente.

PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO

a) Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro

Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ai sensi degli artt. 36, 95 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC a professionista scelto dall'Elenco in base al tipo di incarico da conferire ed al curriculum vitae nel rispetto del criterio di rotazione.

Il ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del procedimento e l'Operatore Economico al quale si intende affidare la commessa garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni da rendere.

Per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell'onorario offerto in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto temperamento dell'economicità della prestazione resa, il Responsabile Unico del procedimento potrà acquisire due o più offerte di ribasso sulla parcella determinata dal RUP, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "*tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs 50/2016, garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni da rendere.

All'atto del conferimento dell'incarico dovrà essere dimostrata/dichiarata la regolarità contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante, applicherà, a garanzia del principio di rotazione dell'incarico secondo quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 50/2016 e dalle linee guida n. 4 ANAC approvate con delibera n. 206 del 01.03.2018 il criterio cosiddetto del "salto del turno".

b) Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

Per incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 si procederà ai sensi degli artt. 36, 95 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del codice.

La stazione appaltante, applicherà, a garanzia del principio di rotazione dell'incarico secondo quanto stabilito dal richiamato art. 36 del D.L. 50/2016 e dalle linee guida n. 4 ANAC approvate con delibera n. 206 del 01.03.2018 il criterio cosiddetto del "salto del turno".

Per gli incarichi ed i servizi di progettazione (art. 157) relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, prima di procedere all'affidamento saranno avviate le seguenti operazioni:

1. la **determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;**
2. la **definizione dei requisiti di carattere speciale** che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la **specificazione** che le gare di importo superiore a euro 40.000,00 ai sensi di quanto previsto dal comma 3 lettera b) dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. devono svolgersi necessariamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta o in alternativa quanto previsto dal comma b-bis) per i contratti di servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

1) Determinazione del Corrispettivo

Il corrispettivo da porre a base di gara, sarà calcolata ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 di approvazione delle "*tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs 50/2016, garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni da rendere.

Per motivi di trasparenza e correttezza è **obbligatorio** riportare nella documentazione di gara **il procedimento adottato per il calcolo** dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

2) Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

Per definire i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

In tal modo, infatti, è possibile:

- richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie
- determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite dalle linee guida dell'ANAC.

3) Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta

Occorre definire i criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell'offerta, perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione esecutiva, dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto a base di gara o del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

NORME FINALI

Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso:

1. non preclude, seppure in via d'eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità;
2. non preclude, ugualmente in via d'eccezione, l'affidamento di un determinato incarico professionale ad un dato professionista, per il caso di particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all'affidamento dell'incarico in parola

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso;
- c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono : il personale interno all'Amministrazione coinvolto nel procedimento; ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ;

e) Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Crucoli e inviato all'Ordine degli Architetti,

all'Ordine degli Ingegneri, al Collegio dei Geometri della Provincia di Crotona e all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria.

f) L'elenco sarà approvato con Determina del responsabile dell'Area Tecnica e verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Crucoli.